



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573
www.comune.accumoli.ri.it

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 54 del 18-06-2018	
OGGETTO:	ART. 1 C. 557 DELLA LEGGE 311/2004 UTILIZZO DEL DIPENDENTE ARCH. LAURA GUIDOTTO DA PARTE DEL COMUNE DI CONTIGLIANO - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO.

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **DICIOTTO** del mese di **GIUGNO** alle ore **13:00 e ss.** presso la sede Comunale, è riunita in assemblea la Giunta con la partecipazione dei Signori:

N.	COGNOME NOME	INCARICO ISTITUZIONALE	PRESENZA
1.	PETRUCCI STEFANO	SINDACO	PRESENTE
2.	VALENTINI ANTONIO	VICE SINDACO	PRESENTE
3.	D'ANGELI FRANCA	ASSESSORE	ASSENTE

Presiede la seduta il SINDACO **Geom. Stefano PETRUCCI**

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. CLAUDIO SANTARELLI.**

Il Presidente dell'Assemblea, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

che il Comune di Contigliano, giusta nota prot. 4418 del 07.06.2018 acquisita al prot. del Comune di Accumoli al n. 5330 del 08.06.2018, ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo del dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Accumoli Arch. Laura Guidotto, cat. D1, posizione economica D2, per svolgere un incarico ai sensi dell'art. 1 comma 557 - della legge n. 311/2004.

ATTESO

che le citate previsioni normative, in linea con i principi generali del D. Lgs. n. 165/2001, mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilizzazione organizzativa del lavoro e che il dipendente a scavalco, nello specifico, continua a svolgere un rapporto di lavoro stabile e a tempo pieno e indeterminato, reso su più Enti che all'uopo si convenzionano per regolare il proprio fabbisogno lavorativo;

RICHIAMATE

le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale *"gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ..salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali"*;

la previsione di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza"*;

RICHIAMATO

il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005, che, con riferimento alla disciplina di cui all'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, ha chiarito che:

"...il citato art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 si atteggia come fonte di una normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio espresso dall'art. 53, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001";

"l'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 configura una situazione non dissimile, nei suoi tratti essenziali e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore pubblico a tempo parziale....restando in ogni caso ferma la regola...per cui l'utilizzazione presso altri enti locali è consentita per le sole prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e non interferiscano con i suoi compiti istituzionali";

“qualora l'utilizzazione, da parte dell'altro ente, avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di:

- orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non potrà essere che a tempo parziale;

- periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;

- ferie annuali, che, trattandosi di irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruiti dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane”;

TENUTO CONTO

che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, nel medesimo parere viene richiamata la necessità che gli enti interessati si accordino per definire tempi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro;

che, su questo piano, risulta preminente il ruolo dell'ente con il quale corre il rapporto di lavoro a tempo pieno, in quanto la potestà autorizzatoria, di cui è titolare, a garanzia delle proprie esigenze funzionali e dei propri interessi istituzionali, include anche il potere di stabilire, nel rispetto dei precetti della ragionevolezza e della imparzialità, le condizioni che assicurano la compatibilità della seconda attività lavorativa con quelle esigenze e quegli interessi;

che l'esigenza di una preventiva regolamentazione perde rilievo se la seconda attività viene svolta in forma autonoma, ma ciò non toglie che l'amministrazione di appartenenza possa subordinare l'autorizzazione a vincoli e oneri che assicurino il permanere della compatibilità della prestazione lavorativa con il rapporto a tempo pieno in essere;

RICHIAMATO

altresì il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica – U.P.P.A. n. 34/08 del 23 maggio 2008 – nel quale viene confermato il perdurare dell'applicabilità dell'art. 1, comma 557, della legge n. 331/2004, nonostante le modifiche all'art. 36 del Decreto legislativo n. 165/2001 operate dalla legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) e ss.mm.ii, in quanto “normativa speciale” che, nel suo ristretto ambito di applicazione, deroga al principio del dovere di esclusività e del divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

il nuovo parere del Consiglio di Stato n. 3764 del 11.12.2013, il quale conferma quanto già espresso nel precedente parere del 2005,

EVIDENZIATO

che la soluzione organizzativa di utilizzo di una unità di personale da parte di altro Comune è comunque temporanea;

RITENUTO

pertanto, opportuno omogeneizzare e raggruppare le varie indicazioni che connotano tale istituto in apposito accordo;

TENUTO CONTO

che, quindi, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

DATO ATTO

che il dipendente ha dichiarato la sua disponibilità all'espletamento dell'attività lavorativa ulteriore presso il Comune di Contigliano;

RICHIAMATA

l'autorizzazione del segretario comunale espressa ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 in ottemperanza alle prescrizioni del regolamento comunale per lo svolgimento degli incarichi esterni al personale dipendente del Comune di Accumoli approvato con deliberazione di G.C. n. 44 del 13.07.2016;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge per alzata di mano

DELIBERA

1. la premessa in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'autorizzazione, ex art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, al dipendente a tempo determinato, Arch. Laura Guidotto, cat. D1, posizione economica D2, con il profilo professionale di Istruttore direttivo tecnico, a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore del Comune di Contigliano, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004;
3. di approvare l'allegato schema di accordo, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da stipularsi tra i Comuni di Accumoli e Contigliano;
4. di dare atto che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva prestata presso il Comune di Contigliano sarà a carico del medesimo Comune;

5. di autorizzare, altresì, il Responsabile del Settore Personale alla stipula della relativa convenzione, nonché agli adempimenti conseguenti;
6. con separata ed unanime votazione, rilevata l'urgenza, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Oggetto: **ART. 1 C. 557 DELLA LEGGE 311/2004 UTILIZZO DEL DIPENDENTE ARCH. LAURA GUIDOTTO DA PARTE DEL COMUNE DI CONTIGLIANO - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO.**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In ordine alla Regolarità Tecnica

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, n.267 e s.m.i., parere **Favorevole** di sola regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'adozione amministrativa:

Il Segretario Comunale

F.to Dott. CLAUDIO SANTARELLI

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

IL SINDACO
F.to Geom. Stefano PETRUCCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CLAUDIO SANTARELLI

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Comunale dal _____ al _____
N. Reg.

Lì,

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CLAUDIO SANTARELLI

E' copia conforme all'originale

Lì,

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CLAUDIO SANTARELLI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Il 18-06-2018 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 134 comma 4,
D.Lgs 267/2000

Lì, 18-06-2018

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CLAUDIO SANTARELLI